



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/2 DEL 15.12.2006

Oggetto: Art. 2 L.R. 2 agosto 2005, n. 12 “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”. Approvazione Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con nota n. 585 del 14.12.2006, riferisce che la Giunta regionale con deliberazione n. 42/18 del 4 ottobre 2006, ha approvato lo schema di Piano, di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, individuando gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, nonché l'elenco dei comuni aventi le caratteristiche di legge per la costituzione delle nuove comunità montane.

Informa che il 20 ottobre 2006 si è tenuta l'Assemblea Generale dei sindaci e dei presidenti delle province, ai fini della concertazione istituzionale e per quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

L'Assessore prosegue facendo presente che sono stati acquisiti i previsti pareri del Consiglio delle Autonomie Locali e della Prima Commissione Consiliare, così come stabilito dall'art. 2, comma 5, della citata legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

L'Assessore riferisce quindi che si rende necessario provvedere all'approvazione definitiva del Piano al fine di dare attuazione alla legge in argomento, in considerazione dei pareri espressi e delle ulteriori osservazioni pervenute da parte dei Comuni.

L'Assessore ricorda che, ai sensi dell'art. 11, della citata legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, dalla data di pubblicazione del piano decorre :

- il termine di 90 giorni per la cessazione delle Comunità montane;



- il termine di 30 giorni entro il quale i presidenti delle comunità montane comunicano all'Assessore degli Enti Locali:
 - a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
 - b) la situazione di bilancio;
 - c) l'elenco dei procedimenti in corso;
 - d) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica.

L'Assessore ricorda ancora che entro 60 giorni dalla cessazione delle comunità montane il Presidente della Regione con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, provvede, acquisita l'intesa degli enti destinatari, all'assegnazione dei beni delle comunità montane soppresse, in base ai criteri di cui al comma 4 del citato art. 11.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica

DELIBERA

- di approvare il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, nonché l'elenco dei comuni aventi le caratteristiche di legge per la costituzione delle nuove Comunità Montane, così come indicati nelle Tavole allegate sub 1) e 2) le quali fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato all'Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica per l'attuazione di tutte le prescrizioni normative conseguenti e previste dalla citata L.R. n. 12/2005.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru